



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 302
del 22/10/2025

OGGETTO: PROROGA, SINO AL 31 DICEMBRE 2026, DEL TERMINE DI EFFICACIA TEMPORALE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ POSTA IN ESSERE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 27.11.2020, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13, COMMA 5, DEL D.P.R. N. 327/2001, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ESPROPRIAZIONE DELLE AREE, SITE SUL LUNGOMARE PIETRO PAOLO MENNEA, OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL LITORALE DI BARLETTA COME FRONTIERA ECOLOGICA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA FINALIZZATO A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE BALNEABILI E COMPRENSIVO DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DEL CANALE H, INTERESSATO DA FENOMENI DI EROSIONE COSTIERA E INSALUBRITÀ (STRALCIO H, LITORANEA DI Ponente)

L'anno duemilaventicinque il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 09.28 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presenti	Assenti
CANNITO Cosimo Damiano	Sindaco		X
CEFOLA Gennaro	Vice sindaco	X	
ALBANESE Mihaela	Assessore	X	
CILLI Oronzo	Assessore	X	
DILEO Giuseppe	Assessore	X	
DILEO Massimiliano	Assessore	X	
GRIMALDI Pier Paolo Rosario Pio	Assessore	X	
PANZA Concetta	Assessore	X	
Salvemini Maria Anna	Assessore	X	
Spinazzola Magdala	Assessore	X	

Presiede il Vice Sindaco CEFOLA Gennaro

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

C_A669 - C_A669 - 1 - 2025-10-30 - 0093321

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- **che**, nel sistema introdotto dal D.P.R. n. 327/2001, ai fini espropriativi, non è sufficiente la semplice compatibilità urbanistica dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità ma occorre, a norma degli artt. 8, comma 1, lett. *a*) e 9, comma 1, del T.U., una ulteriore e distinta previsione dell'opera medesima da parte del piano regolatore generale con valenza prenotativa ed efficacia di vincolo preordinato alla espropriazione, essendo diverso il concetto di compatibilità urbanistica rispetto a quello di conformità urbanistica ai fini espropriativi;
- **che** l'opera pubblica in discussione, tesa all'adeguamento del sistema di fognatura pluviale della Città e degli impianti di depurazione delle acque di prima pioggia e ricompresa nel più ampio programma di interventi denominato *"Riqualficazione paesaggistica del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità (Stralcio H, Litoranea di Ponente)"*, rientra nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria al servizio del territorio e, pertanto, è da ricondursi alla categoria di interventi da ritenersi compatibili, in linea di principio, con qualsiasi destinazione urbanistica;
- **che**, per i motivi dianzi espressi, si impone quindi la previsione nello strumento urbanistico generale della specifica opera pubblica da attuare nonché la sussistenza sul bene da espropriare del vincolo preordinato alla sua ablazione alla sfera pubblica, e dunque l'obbligo di disporre la relativa variante di maggior dettaglio al piano regolatore generale comportante la localizzazione dell'opera medesima ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e ciò in ossequio al principio per cui l'apposizione del vincolo preordinato alla espropriazione non costituisce procedura *ex se* rispetto a quella di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, bensì piuttosto l'effetto della stessa;
- **che**, con deliberazione n. 73 del 02.10.2020, esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica de qua, previo assolvimento degli oneri procedurali in tema di partecipazione degli interessati alla procedura ablativa all'uopo variamente prescritti dall'art. 11, comma 1, lett. *a*), e art. 16, commi 4, 5 e 8, del D.P.R. n. 327/2001, ed altresì previsti dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3/2005, onde consentire ai soggetti intestatari dei beni immobili oggetto dell'esproprio di formulare le proprie osservazioni;
- **che** la suddetta deliberazione ha comportato adozione di variante allo strumento urbanistico generale al fine di inserire l'opera pubblica nel PRG e apporre il vincolo preordinato all'uso pubblico delle aree private interessate dalla realizzazione dell'opera medesima con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 19, commi 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013;
- **che**, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. *a*), del D.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
- **che**, con l'approvazione del suddetto progetto definitivo, è stata disposta *ex-lege* la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ancorché tale dichiarazione diventa efficace soltanto nel momento in cui viene apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ed è quindi idonea a produrre i suoi effetti soltanto con l'approvazione definitiva della variante semplificata al vigente PRG da parte del Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001;

- **che**, con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 27.11.2020, è stata approvata, in via definitiva, la variante semplificata al vigente piano regolatore generale (già adottata con la menzionata deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 02.10.2020), che ha determinato - ai sensi dell'art. 10, secondo comma, e art. 9, primo comma, del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013 - l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento, ai fini dell'esecuzione dell'intervento medesimo;
- **che**, con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, è divenuta efficace, e dunque ha prodotto i suoi effetti, ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, la declaratoria di pubblica utilità dell'opera già disposta *ex-lege* con la deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 02.10.2020;
- **che**, con decreto n. 4 del 21.07.2022 (così come integrato dal decreto n. 6 del 06.09.2022), è stata dichiarata l'occupazione in via di urgenza preordinata all'espropriazione delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica de qua, ai sensi dell'art. 22-*bis* del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, con lo stesso decreto, è stata altresì disposta, in favore del beneficiario dell'espropriazione, l'occupazione temporanea delle aree occorrenti per la corretta esecuzione dei lavori, non soggette al procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 49 del citato D.P.R. n. 327/2001;
- **che** il beneficiario dell'espropriazione si identifica nel soggetto occupante;
- **che** si è data esecuzione al decreto medesimo mediante la consequenziale immissione nel possesso dei beni in tempo utile, redigendo apposito verbale di occupazione descrittivo dello stato di consistenza dei luoghi;
- **che** il decreto di occupazione d'urgenza perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro il termine utile prescritto dall'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001;
- **che** sono state espletate tutte le attività amministrative necessarie per il compimento del procedimento espropriativo, che risulta, tuttavia, non ancora conclusosi;

RILEVATO, sul punto:

- **che** la declaratoria di pubblica utilità dell'opera deve essere emanata prima che decada il vincolo preordinato all'esproprio (ex art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001);
- **che** nel provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità può essere fissato il termine entro cui va emanato il decreto di esproprio (ex art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001). Quindi, la prefissione del suddetto termine nell'atto dichiarativo della pubblica utilità non è obbligatoria;
- **che, se manca l'espressa determinazione del termine di scadenza della declaratoria di pubblica utilità, il decreto di esproprio deve essere emanato ex lege entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data di efficacia dell'atto di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera** (ex art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001). Appare ovvio che il termine di legge di cinque anni deve intendersi come tempo massimo consentito, per cui la scadenza eventualmente stabilita nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità deve essere sempre contenuta entro tale limite massimo;
- **che** l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera, d'ufficio o anche su richiesta motivata del promotore o del beneficiario dell'espropriazione, può disporre, per **cause di forza maggiore** o per **altre giustificate ragioni**, la **proroga del termine utile per l'emanazione del decreto di esproprio** (ex art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001);
- **che** l'autorità che dichiara la pubblica utilità è quasi sempre la stessa autorità espropriante (**come qui accade**) ovvero l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare (ex art. 3 del D.P.R. n. 327/2001): per es. l'amministrazione comunale per le opere di sua competenza, l'amministrazione provinciale per le opere di sua competenza, ecc.;

- **che la proroga** può essere disposta sia per la scadenza stabilita nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità che, in mancanza di scadenza, per il limite di legge di cinque anni (ex art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001);
- **che**, in ogni caso, il differimento può essere concesso, prima dello spirare del termine utile, **per un periodo non superiore a quattro anni** (ex art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001). Da ciò si deduce che il tempo di dilazione, accordato una o più volte, non deve superare complessivamente il quadriennio e l'atto di proroga deve essere emesso tassativamente prima della decadenza del termine ultimo, sotto pena di nullità;
- **che**, una volta scaduto inutilmente il termine assentito per l'emissione del decreto di esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e, pertanto, non è più possibile emanare il decreto di espropriazione (ex art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001);
- **che**, ai fini della riproposizione della procedura espropriativa, potrà essere emanato un ulteriore atto che comporti la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, sempreché non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio (ex art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001). Qualora sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio, prima di riproporre l'atto di dichiarazione di pubblica utilità, bisogna reiterare il predetto vincolo ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001, se ne sussistano i presupposti di legge;
- **che**, il secondo comma dell'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001 dispone che gli *“effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone”*, con la conseguenza che non occorre esplicitare nell'atto dichiarativo quali siano gli effetti prodotti dalla declaratoria di pubblica utilità in quanto essi si intendono automatici *ope legis* (per es. la decorrenza del termine utile per l'emanazione del decreto di esproprio);

CONSIDERATO, ora:

- **che**, nel caso in fattispecie, **la declaratoria di pubblica utilità risulta posta in essere a far data dal 27.11.2020**, in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 27.11.2020, **ed ha pertanto validità ed efficacia per il limite di legge di cinque anni ovvero sino al 25.11.2025**;
- **che** il potere di proroga della dichiarazione di pubblica utilità costituisce un potere distinto da quello originario, basato su presupposti diversi e per l'esercizio del quale occorre farsi carico di nuova e diversa motivazione;
- **che**, in una situazione di fatto nella quale concorrono queste due circostanze: *a) opera già compiuta, b) imminenza dello scadere del termine per l'emanazione del decreto d'esproprio*, come qui accade, **la decisione di prorogare quest'ultimo termine è praticamente obbligata**, e ciò allo scopo di impedire che l'occupazione de qua possa configurarsi come illegittima in caso di scadenza del termine per essa previsto senza che sia intervenuta tempestiva proroga della stessa;
- **che**, in ipotesi di proroga dei termini per il completamento della procedura espropriativa, la circostanza che i lavori siano stati già ultimati assurge ad elemento di per sé solo già idoneo a segnalare la permanenza e l'attualità dell'interesse pubblico alla definizione del procedimento espropriativo mediante l'acquisizione delle aree all'uopo interessate, e che, pertanto, in presenza di un'opera pubblica o di pubblica utilità già compiuta, come nel caso di specie, il provvedimento con cui viene disposta la proroga del termine di efficacia della declaratoria di pubblica utilità, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere di tale specifico, e peraltro esclusivo, presupposto, non richiede motivazioni in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti alla constatata esecuzione dell'opera stessa, che impongono la conclusione della procedura ablativa;
- **che**, alla luce di quanto su evidenziato, il provvedimento di proroga in esame, in quanto atto dovuto in presenza di un'opera pubblica o di pubblica utilità già compiuta, deve quindi essere adottato a seguito della sola verifica della avvenuta sua ultimazione e ritenersi

sufficientemente motivato con l'affermazione della constatata realizzazione dell'opera medesima;

- **che**, per l'effetto, l'adozione di un tale provvedimento non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, e ciò per la ragione che, nel caso di specie, tale comunicazione riveste una rilevanza meramente formale poiché non può addurre in sede procedimentale, in aggiunta a quelli già formulati nel corso della procedura espropriativa, concreti apporti partecipativi dei privati idonei a contrastare la decisione di prorogare i termini della procedura;

ATTESO, poi:

- **che**, l'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, laddove attribuisce il potere di proroga del termine per l'avvio o per la conclusione della procedura espropriativa alla "*autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera*", non intende circoscrivere una competenza esclusiva in capo all'"organo" che ha emanato tale atto, ben potendo tale potere essere esercitato, nell'ambito della pubblica amministrazione che ha disposto la declaratoria di pubblica utilità, da un organo diverso, al quale la normativa applicabile ne riconosca o non ne precluda la facoltà;
- **che**, nel caso in questione, l'atto di proroga della dichiarazione di pubblica utilità non ha natura di provvedimento di riesame e rivalutazione del precedente assetto di interessi, come tale attratto nella competenza dell'organo che lo ha adottato, sicché tale atto ben può essere emanato, nell'ambito della pubblica amministrazione che ha disposto la dichiarazione di pubblica utilità, da un organo diverso, al quale le norme applicabili riconoscano o non precludano l'esercizio del potere di proroga, e che pertanto, nel caso di specie, non vi è incompetenza della giunta comunale in favore del consiglio comunale;

RITENUTO, indi, per le ragioni e con le precisazioni sin qui esposte, che sussistano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere, con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001, e successive modificazioni, alla proroga - fino al 31 dicembre 2026 - del termine di efficacia temporale della dichiarazione di pubblica utilità posta in essere in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 27.11.2020;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e, in particolare, l'art. 48, recante disposizioni sulla competenza della Giunta comunale;
- il vigente statuto dell'Ente;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, e successive modificazioni, recante disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante il rispetto dei termini perentori previsti dal Testo Unico Espropri, D.P.R. n. 327/2001;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e che pertanto non si richiede il parere del Dirigente dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici;

A voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- 1. di PROROGARE, fino al 31 dicembre 2026**, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto, il termine di efficacia temporale della dichiarazione di pubblica utilità posta in essere in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 27.11.2020.
- 2. di DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, previa separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge.

C_A669 - C_A669 - 1 - 2025-10-30 - 0093321



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 417**

Ufficio Proponente: **6.1.1 - Servizio programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi - Lavori**

Oggetto: **PROROGA, SINO AL 31 DICEMBRE 2026, DEL TERMINE DI EFFICACIA TEMPORALE DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ POSTA IN ESSERE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 27.11.2020, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13, COMMA 5, DEL D.P.R. N. 327/2001, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ESPROPRIAZIONE DELLE AREE, SITE SUL LUNGOMARE PIETRO PAOLO MENNEA, OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL LITORALE DI BARLETTA COME FRONTIERA ECOLOGICA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA FINALIZZATO A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE BALNEABILI E COMPRENSIVO DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DEL CANALE H, INTERESSATO DA FENOMENI DI EROSIONE COSTIERA E INSALUBRITÀ (STRALCIO H, LITORANEA DI PONENTE)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (6.1.1 - Servizio programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi - Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/10/2025

Il Responsabile di Settore

ing. ernesto bernardini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/10/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Nigro Michelangelo

C_A669 - C_A669 - 1 - 2025-10-30 - 0093321

IL VICE SINDACO
CEFOLA Gennaro

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)

C_A669 - C_A669 - 1 - 2025-10-30 - 0093321

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

carlucci domenico in data 22/10/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune oggi 22/10/2025 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Contestualmente alla pubblicazione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addì 22/10/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

DIMONTE Ines

C_A669 - C_A669 - 1 - 2025-10-30 - 0093321

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Dimonte Ines in data 22/10/2025